

Informazioni precontrattuali

Contratto quadro dei servizi di investimento e attività di investimento e la custodia ed amministrazione di strumenti finanziari nel deposito titoli

A **SILANDRO** tra la **CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA COOPERATIVA** con sede in **39028 SILANDRO, VIA PRINCIPALE 33**, codice fiscale **00171320211**, iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano, all'albo delle banche e nel Registro enti cooperativi di Bolzano, n. **A145410**, sezione I, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96, indicata in seguito "Banca",

e

00000 00000, nata/o il **00000** a **SCHLANDERS**, residente a **39021 LATSCH, ANDREAS-HOFER-STRASSE NR. 12G**, prov. di **BOLZANO, ITALIA**, codice fiscale **00000**, indicato di seguito "Cliente",

si conviene e si stipula quanto segue:

Condizioni specifiche:

Il presente contratto sostituisce l'accordo in essere di data **00000**.

Il Cliente prende atto,

- di essere stato **classificato come Cliente al dettaglio** e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:
 - sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
 - concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
 - sui prodotti di investimento;
 - sui costi e sugli oneri (allegato 1);
 - sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
 - sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
 - e una copia del contratto.
- che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Cliente dichiara,

- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e/o attività di investimento, dei servizi accessori, dei tipi specifici di prodotti di investimento e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti;
- di essere stato informato che per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni le società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea nonché i soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe di voto in vista di assemblee degli azionisti hanno la facoltà di richiedere ed ottenere, salvo espresso divieto, dalla Banca i dati identificativi dei titolari di azioni di società quotate;
- di essere stato informato, che la Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori gli chiede delle informazioni ai sensi della product governance ed al fine della assegnazione ad uno dei mercati di riferimento ("target market") definiti dalla Banca;
- di essere stato informato che la Banca controlla annualmente il profilo di rischio del Cliente e che essa ha il diritto di non eseguire ordini, se le informazioni relative al profilo di rischio non sono attuali.

Il Cliente presta consenso,

- affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in quanto ammesso, anche al di **fuori di un Mercato Regolamentato (RM), di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF)**;

Il Cliente autorizza la Banca,

- a sub depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati, presso Global Custodians ovvero presso le società emittenti (vedasi elenco nell'informativa precontrattuale), autorizzandola altresì ad utilizzare i prodotti di investimento immessi in conti omnibus secondo le modalità specificate nel presente contratto;

Il Cliente accorda con la Banca i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori:

1) **Ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti uno o più strumenti finanziari (Sezione II)

2) Fino a nuova comunicazione la Banca non offre il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti.

3) **Collocamento** di prodotti finanziari (sezione IV) senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente

4) **Consulenza in materia di investimenti** (Sezione V)

Con riferimento alla consulenza in materia di investimenti la Banca effettua la valutazione di adeguatezza, come descritta nell'informativa precontrattuale.

La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca in connessione con altri servizi e attività di investimento relativi ai prodotti di investimento descritti nell'informativa precontrattuale. La Banca offre prodotti di investimento fuori dall'ambito della consulenza solo per prodotti mass market.

Forma oggetto della raccomandazione personalizzata un'operazione appartenente a una delle seguenti categorie: acquisto/sottoscrizione, detenzione, vendita/riscatto, scambio.

Le Parti convengono che la consulenza viene prestata esclusivamente in forma scritta nei locali della Banca.

Cliente e Banca convengono il seguente tempo di validità del profilo di rischio: 1 anno.

5) **Operazioni di pronti contro termine** (sezione VI)

6) **Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare il deposito titoli n. 0/00000 intestato a HERR 00000 00000 , ANDREAS-HOFER-STRASSE NR. 12G, 39021 LATSCH** come servizio accessorio ai servizi e alle attività di investimento per la custodia e l'amministrazione dei prodotti finanziari (Sezione VII) che in esecuzione del presente contratto sono da gestire su un deposito titoli.

Conto corrente collegato

Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare il conto corrente n. **00000** intestato a **00000 00000 00000 &** (numero Cliente 08.134-5) per l'addebito di qualsiasi importo, spesa e commissione legata all'esecuzione del presente contratto (di seguito denominato anche conto corrente collegato). Le Parti convengono che gli importi degli ordini in divisa estera possono essere gestiti anche su un altro conto corrente, eventualmente gestito nella divisa dell'ordine, intestato al Cliente e indicato nell'ordine titoli stesso.

Forma di conferimento e revoca degli ordini

Le Parti convengono che gli ordini possono essere conferiti e revocati **esclusivamente per iscritto allo sportello**.

Altre modalità di conferimento e revoca degli ordini devono essere pattuite espressamente per iscritto tramite accordo integrativo al presente contratto.

Forma delle comunicazioni

Le Parti convengono come **modalità di inoltro delle comunicazioni** della Banca al Cliente la forma cartacea, all'indirizzo: 00000 00000 ANDREAS-HOFER-STRASSE NR. 12G 39021 LATSCH alle condizioni di cui all'articolo 13 sezione I del presente contratto.

Il Cliente chiede che le comunicazioni periodiche relative a questo contratto per le quali le disposizioni normative non prevedono una periodicità specifica gli vengano inoltrati con periodicità annuale. L'invio del rendiconto avviene una volta al mese.

La comunicazione relativa alle modifiche rilevanti dell'informativa precontrattuale avviene conformemente a quanto accordato tra le parti tramite pubblicazione sul sito web della Banca e viene inoltre inviata al Cliente in occasione delle comunicazioni periodiche. Il Cliente si impegna a consultare l'informativa precontrattuale di volta in volta vigente prima di conferire l'ordine.

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente collegato), alle quali si rinvia a tal fine.

Imposta sostitutiva

Il Cliente dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 **di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva** sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86.

Il Cliente prende atto che gli incarichi da lui conferiti sono disciplinati:

- da quanto precede,
- dalle clausole di cui alla Sezione I,
- dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori convenute e di seguito riportate,
- dalle condizioni economiche riportate nell'allegato 1
- e dall'informativa precontrattuale

che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o.

Sezione I - Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi di investimento accessori la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
 - comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei

mercati;

- acquisire le informazioni necessarie dal Cliente al fine di rilevare il suo profilo di rischio;
 - informare il Cliente in forma adeguata e prima dell'esecuzione di un'operazione sui rischi del prodotto di investimento, sul rischio di concentrazione, su conflitti di interesse nonché su tutti gli altri eventuali rischi;
 - disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
 - offrire solo prodotti di investimento che essa controlla in applicazione della product governance e dei quali essa sorveglia l'andamento;
 - offrire prodotti che non sono prodotti mass market solo nell'ambito della consulenza in materia di investimenti.
2. La Banca rispetta le prescrizioni degli emittenti di cui offre i prodotti di investimento.

Art. 2 - Profilo di rischio

1. Per la prestazione di servizi e attività di investimento la Banca chiede delle informazioni al Cliente al fine di accertare il profilo di rischio e verificare l'adeguatezza/l'appropriatezza della singola operazione. A seconda del servizio fruito dal Cliente e in osservanza della vigente normativa, la Banca valuta l'appropriatezza o l'adeguatezza del prodotto in conformità a quanto previsto dall'informativa precontrattuale, alla quale a tal fine si rinvia.
2. Per il caso che le informazioni ricevute dalla Banca non siano più attuali o valide, si conviene che la Banca ha la facoltà di non eseguire più alcuna operazione. In tal caso il Cliente verrà informato (vedasi anche Sezione I, art. 4, comma 2).

Art. 3 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche degli stessi sono conferiti con una delle modalità convenute contrattualmente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente della Banca.
3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione ovvero esecuzione gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

Art. 4 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
- a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
 - c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini per conto dello stesso non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Se sussiste un giustificato motivo è facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, a condizione che essa gli da immediata comunicazione nella forma convenuta.
3. È esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla medesima non imputabili ovvero al di fuori del suo controllo o dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito o comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a: malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete Internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete Internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica.
4. La Banca adotta tutte le misure necessarie per impedire che delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto.

Art. 5 - Aggregazione degli ordini

1. Le parti convengono che la Banca ha il diritto di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative.

Art. 6 - Esecuzione degli ordini fuori da un mercato regolamentato

1. Ove l'ordine abbia ad oggetto prodotti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 7 - Mera esecuzione (execution only)

1. La Banca, nell'ambito del presente contratto, non offre il servizio di mera esecuzione.

Art. 8 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità pattuite in un apposito documento al momento dell'acquisto di strumenti derivati, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
2. Con riguardo agli ordini di cui al comma precedente nonché a quelli aventi ad oggetto warrant, il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni. L'investimento effettuato su detti strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Art. 9 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Per i servizi ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, nel caso di operatività che possa determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel presente contratto tra Banca e Cliente viene convenuta la soglia delle perdite, oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al Cliente l'entità della perdita effettiva.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno bancario non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 10 - Obblighi di informazione della Banca

1. La Banca informa il Cliente se dopo l'acquisto/la sottoscrizione del prodotto/strumento le informazioni relative al "target market" dell'emittente dovessero modificarsi in modo tale da non essere più compatibili con il profilo di rischio.
- a) Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, e

collocamento, e, se convenuto, nell'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini;

- b) Nel caso di un Cliente al dettaglio, la Banca invia al Cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
2. Oltre a quanto stabilito al comma precedente la Banca fornisce al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
3. La disciplina relativa alle comunicazioni riguardanti il deposito è contenuta nella Sezione VII, art. 7, al quale si rinvia.

Art. 11 - Identificazione

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta in conformità alla normativa vigente, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e delle medesime informazioni anche rispetto alle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente nei confronti della Banca e al titolare effettivo.

Art. 12- Invio di corrispondenza del Cliente alla Banca

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca, esclusi gli ordini di cui alla Sezione I, articolo 3 sono inviate alla succursale presso la quale viene intrattenuto il rapporto.
2. Il Cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo indelebile, chiaro e leggibile. Restano impregiudicate le disposizioni relative al conferimento degli ordini.

Art. 13 - Comunicazioni, invio della corrispondenza della Banca al Cliente

1. L'invio al Cliente di tutte le comunicazioni (p.e. lettere, rendiconti, variazioni contrattuali), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca relative al presente contratto avviene a tutti gli effetti all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, secondo la modalità di invio convenuta.
2. Il Cliente ha il diritto di cambiare in qualsiasi momento anche successivamente alla stipula del presente contratto la forma di comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Anche se viene convenuta una forma di comunicazione elettronica, la Banca si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni e le notifiche al Cliente in forma cartacea all'ultimo indirizzo comunicato, se ritenesse ciò utile o necessario per garantire l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente accetta sin d'ora le spese a suo carico legate all'invio in forma cartacea.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche dell'indirizzo. Eventuali modifiche di indirizzo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o allo sportello. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad uno/a di esse con pieno effetto nei confronti di tutti/e gli/le altri/e.
5. Se le comunicazioni avvengono attraverso il servizio online banking è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, metterà a disposizione del Cliente tutte le comunicazioni relative al presente contratto attraverso tale servizio, e cioè su supporto durevole non modificabile. Le comunicazioni saranno messe a disposizione in forma cifrata e saranno accessibili utilizzando le credenziali d'accesso consegnate al Cliente. Rimane inoltre inteso, che:
 - il Cliente provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni;
 - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della messa a disposizione della corrispettiva comunicazione attraverso il servizio;
 - sarà cura del Cliente conservare in luogo sicuro le credenziali di autenticazione, visionare regolarmente, se vi siano comunicazioni da scaricare, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio;
 - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento, essendo le comunicazioni disponibili attraverso il servizio solo per un periodo limitato.
 - ad avvenuto scarico delle comunicazioni il Cliente stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni scaricate/memorizzate.
6. Se le comunicazioni avvengono via internet all'indirizzo e-mail/PEC, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, trasmetterà tutte le comunicazioni relative al presente contratto unicamente con questa modalità. Rimane inoltre inteso, che:
 - sarà cura del Cliente, visionare regolarmente la posta elettronica in entrata, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio.
 - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento.
 - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della ricezione della corrispettiva comunicazione mediante posta elettronica.
 - ad avvenuta trasmissione delle comunicazioni alla mail box/ all'indirizzo PEC del Cliente lo stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni ricevute.

Art. 14 - Deposito delle firme autorizzate

1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 15 - Cointestazione

1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.
2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari

conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi.
6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatario con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
7. Ove necessario, la Banca può anche custodire gli prodotti di investimento nominativi di cointestatari in "subdepositi" intestati solo ad uno di essi; ciò non influisce in alcun modo sui diritti dei cointestatari titolari del deposito titoli.

Art. 16 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo in questo contratto con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata e siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e di società.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6 è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
6. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2.

Art. 17 - Commissioni, spese e conto collegato

1. Il Cliente è tenuto altresì a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese convenute nonché le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su prodotti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. Le commissioni e le spese convenute tra Banca e Cliente sono indicate nelle condizioni economiche (allegato 1), costituenti parte integrante e sostanziale del contratto. Gli incentivi di terzi eventualmente ricevuti dalla Banca sono indicati nell'informativa precontrattuale. La Banca si impegna a comunicare, preventivamente all'effettuazione delle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere rispetto a quelle rese note nell'informativa precontrattuale. Il Cliente può chiedere alla Banca ulteriori dettagli in ordine agli incentivi.
3. Se non diversamente convenuto nel singolo ordine titoli, tutti gli addebiti, accrediti, controvalore dei prodotti finanziari e tutte le spese, commissioni e altri importi che il Cliente ai sensi dei commi precedenti deve pagare alla Banca sono regolati nel contratto di conto corrente (c.d. conto collegato) indicato nel presente contratto.

Art. 18 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

Art. 19 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto.
2. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni in rispetto delle disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo n. 206/2005. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al Cliente consumatore, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Sulle modifiche dei prodotti di investimento, dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori informa sempre l'informativa precontrattuale sul sito web della Banca.

Art. 20 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 21 - Inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni decorrente dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei prodotti finanziari depositati.

La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei prodotti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 22 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA' COOPERATIVA, VIA PRINCIPALE 33, 39028 SILANDRO, PEC08244@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.SCHLANDERS@RAIFFEISEN.IT, Fax: 0473/621584). La Banca risponde entro 30 giorni.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie finanziarie (ACF) presso la Consob. L'arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro, sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento si può consultare il sito istituzionale www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. Se il reclamo riguarda il deposito titoli, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
5. Il Cliente può inoltre - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso la Consob di cui al comma 3 o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario di cui al comma 4); ciò ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

Art. 23 - Lingua adottata, foro competente e legge regolatrice

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; la presente disposizione si applica al Cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005.
3. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Sezione II - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento

1. Il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari è il servizio con cui la Banca riceve dal Cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.

Art. 2 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nel trasmettere gli ordini del Cliente, la Banca si attiene al proprio regolamento relativo alla trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di realizzare tramite i propri partner le migliori condizioni possibili per il Cliente.
2. La Banca fornisce al Cliente informazioni appropriate del suo regolamento relativo alla ricezione e trasmissione degli ordini.
3. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di ricezione e trasmissione, la Banca tiene conto delle caratteristiche del Cliente, della sua classificazione, delle caratteristiche dell'ordine e dei prodotti di investimento e delle sedi di esecuzione.
4. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di rispettare tutte le misure previste nel proprio regolamento relativo alla trasmissione degli ordini.

Sezione III - Esecuzione degli ordini per conto dei clienti

Art. 1 - Oggetto del/i servizi/o di investimento

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, acquista o vende prodotti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.

Art. 2 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, la Banca si attiene al proprio regolamento relativo all'esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di realizzare le migliori condizioni possibili per il Cliente.
2. La Banca fornisce al Cliente informazioni appropriate del suo regolamento relativo all'esecuzione degli ordini.
3. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione, la Banca tiene conto delle caratteristiche del Cliente, della sua classificazione, delle caratteristiche dell'ordine e dei prodotti finanziari e delle sedi di esecuzione.
4. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di rispettare tutte le misure previste nel proprio regolamento relativo all'esecuzione degli ordini.

Art. 3 - Sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi dalla Banca

1. Nell'ambito del servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto del cliente, il Cliente può sottoscrivere obbligazioni emesse dalla Banca.
2. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito nominativi emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio.
3. Esse sono offerte interamente dalla Banca o da altre Casse Raiffeisen del Gruppo Raiffeisen.
4. L'offerta delle obbligazioni è effettuato a mezzo di sottoscrizione, da parte del Cliente, di apposita modulistica predisposta dalla Banca.

5. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari soggetta alla redazione di prospetto, le informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel predetto prospetto d'offerta.
6. Per la raccolta del risparmio, la Banca può emettere strumenti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché di quelle contenute nel presente contratto.

Sezione IV - Collocamento di prodotti finanziari

Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento

1. Il servizio di investimento collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca di collocare i prodotti di investimento anche assicurativi tempo per tempo offerti da parte di terzi all'interno o all'esterno del Gruppo Raiffeisen.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento nonché, ove previsto, un modulo integrativo per la sottoscrizione dei rispettivi prodotti finanziari.

Sezione V - Consulenza in materia di investimenti

Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento

1. La Banca offre come servizio di investimento la consulenza non indipendente, che si distingue dalla consulenza dipendente per il fatto che la Banca riceve degli incentivi dall'emittente per la vendita dei prodotti di investimento e, nell'ambito di tale servizio, offre anche prodotti di propria emissione.
2. Oggetto della consulenza sono i prodotti di investimento indicati in forma aggregata a seconda del tipo nell'informativa precontrattuale. Ulteriori informazioni sull'offerta della Banca vengono fornite dai collaboratori della Banca su richiesta del Cliente. La consulenza è sempre collegata ad altri servizi e attività di investimento convenuti contrattualmente tra Cliente e Banca e che riguardano la ricezione, la trasmissione ovvero l'esecuzione degli ordini del Cliente.
3. Nello svolgimento del servizio la Banca si avvale delle informazioni tratte da agenzie di informazione in materia, vigilando sull'andamento dei principali mercati finanziari e sulle caratteristiche di rischio/rendimento dei prodotti finanziari.
4. La consulenza presuppone la creazione di un profilo di rischio individuale del Cliente, come descritto in dettaglio nell'informativa precontrattuale. La Banca utilizza tale profilo al fine di raccomandare al Cliente prodotti di investimento per lui adatti.
5. Si conviene che la Banca, nell'ambito della consulenza, fornisce raccomandazioni personalizzate e quindi rivolte al Cliente, dopo aver analizzato il profilo di rischio ed esclusivamente in forma scritta nei locali della Banca.
6. Il profilo di rischio rilevato, la consulenza e le raccomandazioni della Banca vengono registrate nel cd. verbale di consulenza. La validità della raccomandazione emerge dal verbale. Una copia del verbale viene consegnata al Cliente.
7. La consulenza è prestata in connessione con prodotti di investimento che vengono depositati e amministrati in specifici depositi presso la Banca (cd. deposito di consulenza). Altri prodotti di investimento che il Cliente acquista al di fuori della consulenza, non formano oggetto della consulenza.
8. A prescindere dalla frequenza con cui il Cliente si avvale della consulenza, nell'ambito di tale servizio di investimento egli riceve almeno una volta l'anno un rendiconto per un controllo del deposito di consulenza. Il rendiconto informa il Cliente se ed in quanto i prodotti di investimento nel deposito corrispondono al suo attuale profilo di rischio.

Art. 2 - Diverse forme di consulenza in materia di investimenti

1. Nell'ambito della consulenza estesa la Banca vigila sull'appropriatezza dell'operazione specifica in occasione di ogni consulenza, di ogni operazione e almeno una volta l'anno.
2. Tramite accordo aggiuntivo la Banca e il Cliente possono convenire la consulenza relativa alla gestione di portafogli, nell'ambito della quale viene verificata la convergenza tra l'intero deposito di consulenza e il profilo di rischio con frequenza maggiore e in altre occasioni.

Art. 3 - Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.
3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il tempo di validità convenuto per il profilo di rischio rilevato è superato, il servizio si limita agli obblighi informativi.

Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine

Art. 1 - Oggetto dell'attività di investimento

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca al Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente fino a tale momento possa comunque disporre.
4. La remunerazione per il Cliente corrisponde alla differenza tra il prezzo della vendita a pronti e quello dell'acquisto a termine da parte della Banca.
5. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.

Art. 2 - Pagamento del prezzo

1. Al momento della conclusione dell'operazione, il Cliente è tenuto a pagare alla Banca come prezzo il controvalore convenuto dei titoli.

Art. 3 - Clausola risolutiva

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) in uno dei casi di cui all'articolo 1186 codice civile;

- b) il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
 - c) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telegramma, fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Sezione VII - Deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Art. 1 - Oggetto del servizio accessorio di investimento

1. Oggetto del servizio accessorio di investimento di deposito a custodia e amministrazione sono strumenti finanziari.
2. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi depositi. La registrazione contabile degli strumenti dematerializzati avviene a nome del Cliente presso la Banca depositaria e si sostituisce alla consegna materiale dello strumento. Corrispondenti registrazioni contabili sono eseguite anche in caso di trasferimento, di ritiro o di vincolo degli strumenti finanziari, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati.
3. Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Art. 2 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari e mantiene la registrazione contabile degli stessi, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente, e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla ordinaria tutela dei diritti inerenti agli strumenti stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, la conversione degli strumenti finanziari o il versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede alla trasmissione dell'ordine avente ad oggetto l'operazione soltanto a seguito di ordine e previo versamento dei fondi occorrenti da parte del Cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la trasmissione dell'ordine avente ad oggetto la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. Per gli strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati il Cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 3 - Subdeposito degli strumenti finanziari dematerializzati

1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli strumenti finanziari dematerializzati presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati ovvero presso le società emittenti.
2. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto di deposito omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti dai Clienti. Tali evidenze sono riferite a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ogni Cliente. Le evidenze contabili sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto di deposito prodotti dai subdepositari.
4. La Banca si impegna di informare il Cliente della variazione dei subdepositari mediante apposita comunicazione nell'ambito della rendicontazione periodica.
5. In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate.
6. I regolamenti dei subdepositari sono resi disponibili dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 4 - Deposito degli strumenti finanziari cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.
2. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati ovvero presso le società emittenti.
3. In relazione ai valori mobiliari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel regolamento dall'organismo di deposito centralizzato. I regolamenti dei subdepositari sono resi disponibili dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 5 - Ritiro degli strumenti finanziari

1. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire prima avviso alla Banca, rispettando un termine di preavviso di 3 giorni bancari. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro di strumenti subdepositati a norma della presente Sezione VII, artt. 3 e 4, la Banca provvederà alla loro riconsegna 3 dalla riconsegna degli strumenti finanziari da parte del subdepositario. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 6 - Deposito cointestato

1. Se il deposito è intestato a più titolari, l'acquisto di azioni e di altri titoli nominativi è escluso.

Art. 7 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al Cliente secondo la periodicità convenuta ed almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari in deposito. Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta e approvata.

SILANDRO, il

La Banca

Il Cliente

.....
CASSA RAIFFEISEN SILANDRO
SOCIETA COOPERATIVA

x
00000 00000

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma codice civile, le seguenti condizioni:

Condizioni Specifiche

conseguenze della valutazione di inadeguatezza

Sezione I - Condizioni generali

Articolo 3 (conferimento degli ordini), articolo 2 (profilo di rischio), articolo 8 comma 1 (obbligo di versamento dei margini di garanzia), articolo 15 (cointestazione del rapporto), articolo 16 (poteri di rappresentanza), articolo 18 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela), articolo 19 (modifica delle condizioni), articolo 20 (recesso), articolo 21 (inadempimento del Cliente), articolo 22 (procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela), articolo 23 (foro competente e legge regolatrice);

Sezione V - Consulenza in materia di investimenti

Articolo 3 (responsabilità della Banca)

Sezione VI- Operazioni di pronti contro termine

Articolo 3 (risoluzione)

Sezione VII - Deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Articolo 1 comma 3 (obblighi del Cliente), articolo 3 (subdeposito degli strumenti finanziari dematerializzati), articolo 4 (deposito degli strumenti finanziari cartacei), articolo 5 (ritiro degli strumenti finanziari), articolo 7 (approvazione tacita del rendiconto)

Il Cliente

x
00000 00000

Il Cliente dichiara e conferma che gli è stato consegnato un esemplare del presente atto compreso il prospetto delle condizioni economiche (allegato 1) e l'informativa precontrattuale e di essere stato informato del suo diritto di richiedere in qualsiasi momento una copia aggiornata del presente contratto anche a seguito della stipula. Se il contratto viene stipulato con firma elettronica il Cliente presta consenso all'invio telematico della copia del contratto.

Il Cliente

x
00000 00000

Conferma della sottoscrizione in presenza del collaboratore
(Salvo che il documento venga firmato digitalmente)

Il collaboratore della Banca

.....
00000 00000

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	PREZZO
---------------	--------

Costi connessi ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari	0,00 euro
	0,00 euro
Collocamento	0,00 euro
Consulenza in materia di investimento	
Provvigione di consulenza	0,00 euro
Custodia di strumenti finanziari per conto del cliente	per anno
I costi variano a seconda del prodotto di investimento custodito.	con addebito: una volta l'anno
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)	20,00 euro
Titoli di Stato a medio/lungo termine	20,00 euro
Strumenti finanziari di propria emissione	0,00 euro
Obbligazioni emesse in Italia	60,00 euro
Obbligazioni emesse all'estero	60,00 euro
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia	60,00 euro
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero	60,00 euro
Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR)	0,00 euro
Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine	60,00 euro
Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di amministrazione nonché dei diritti di custodia	0,00 euro

Costi relativi alle operazioni avviate nel corso della prestazione del servizio (per operazione) inclusi i costi per la gestione nelle sedi di esecuzione

Obbligazioni emesse dallo Stato Italiano		
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:		
- fino a 80 giorni		0,0300 %
- tra 81 e 170 giorni		0,0500 %
- tra 171 e 330 giorni		0,1000 %
- oltre 331 giorni		0,1500 %
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:		
- trimestrale	10,00 euro	0,0500 %
- semestrale	10,00 euro	0,1000 %
- annuale	10,00 euro	0,1500 %
Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore	10,00 euro	0,5000 %
Obbligazioni di propria emissione		
Fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni della controparte)	10,00 euro	0,5000 %
Obbligazioni di altri emittenti		
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore:	10,00 euro	0,5000 %
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine)	10,00 euro	0,5000 %
Azioni ed altri strumenti finanziari		
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore	10,00 euro	0,7000 %
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine)	10,00 euro	0,7000 %
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente	0,00 euro	
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente	0,00 euro	

Costi per gestione nelle sedi di esecuzione

I costi per l'esecuzione delle operazioni nelle sedi di esecuzione vengono addebitate dai promotori e broker alla Banca. La Banca passa tali costi al Cliente tramite le seguenti commissioni.

Commissione delle sedi di esecuzione in Italia	min. 0,02 % - max. 0,20 %
Commissione delle sedi di esecuzione all'estero	min. 0,14 % - max. 0,62 %
Amministrazione	
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia	5,00 euro
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero	5,00 euro
Scarico Covered Warrant/Certificati	6,10 EURO
Altro	
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso società italiane (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge)	Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso Global Custodians (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge)	
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia	
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero	
Imposte	
Nella misura stabilita.	

Costi connessi agli strumenti finanziari

I costi e le commissioni applicati dagli emittenti sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento e vengono convenuti nel rispettivo modulo di sottoscrizione dell'emittente.
I costi e le commissioni sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento, se si tratta di prodotti emessi dalla Banca.
Costi indiretti: Per i prodotti di investimento venduti/collocati, la Banca riceve degli incentivi dagli emittenti. Gli incentivi convenuti tra Banca e emittente sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento. Una prospettiva degli incentivi è contenuta nell'informativa precontrattuale.

Valute sul conto collegato al deposito.

Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti finanziari	L'ultimo giorno del calendario del periodo.
Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano	Quella prevista nei rispettivi decreti di emissione.
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari	1 giorn/o/i di banca
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione	0 giorn/o/i calendari/o
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia	1 giorn/o/i di banca
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero	1 giorn/o/i di banca
Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana ed estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano)	0 giorn/o/i di banca
Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione	0 giorn/o/i calendari/o

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente collegato), alle quali si rinvia a tal fine.